

# **BStGer SN.2025.22 vom 3. Dezember 2025**

Bundesstrafgericht, 2025-12-03, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_SN.2025.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_SN.2025.22)

FR: TPF SN.2025.22 du 3 décembre 2025

IT: TPF SN.2025.22 del 3 dicembre 2025

## **Regeste**

Nomina del difensore d'ufficio (Art. 132 CPP)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

In quanto gli articoli 73–81 DPA non dispongano altrimenti, per la procedura davanti ai tribunali cantonali e per quella davanti al Tribunale penale federale si applicano le pertinenti disposizioni del CPP (art. 82 DPA). Le disposizioni concernenti la procedura giudiziaria si applicano per analogia anche alla procedura davanti alla Corte penale (art. 81 DPA).

### **E. 1.2**

Gli art. 73–81 DPA non contengono disposizioni specifiche sulla nomina di un difensore di ufficio. Se una vertenza di diritto penale amministrativo è deferita per giudizio ad un Tribunale, sono le disposizioni del codice di rito, ed in particolare l'art. 132 CPP, a trovare applicazione (sentenze del Tribunale federale 6B\_1229/2023 del 4 settembre 2024 consid. 2.1; 1B\_746/2012 del 5 marzo 2023 consid. 2.3; TOBLER/RONC, in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 19 ad art. 33 DPA).

- 4 - SN.2025.22

### **E. 2.1**

L'art. 132 cpv. 1 CPP prevede che chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio in caso di difesa obbligatoria, segnatamente se, nonostante ingiunzione, l'imputato non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lett. a n. 1 CP) e, in ogni caso, allorquando l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi (art. 132 cpv. 1 lett. b CP). Per decidere della nomina di un difensore d'ufficio, va tenuto conto, in modo concreto di tutte le circostanze effettive del caso, quali ad esempio delle difficoltà particolari dal punto di vista dell'accertamento dei fatti o di questioni giuridiche che l'imputato non è in grado di risolvere da solo (MOREILLON/REYMOND, Petit commentaire Code de procédure pénale, n. 15 ad art. 122).

### **E. 2.2**

L'art. 132 cpv. 2 CPP precisa che una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo. Secondo l'art. 132 cpv. 3 CPP, non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena penitenziaria superiore a 120 aliquote giornaliere. Alla luce dell'utilizzo del termine segnatamente, la difesa d'ufficio gratuita può eccezionalmente giustificarsi anche quando le condizioni di cui ai cpv. 2 e 3 (compresa la

soglia di caso bagatellare) non sono adempiute, allorquando il caso presenta difficoltà alle quali l'imputato non è in grado di far capo da solo o se la procedura presenta un'incidenza parti- colare sulla situazione dell'imputato (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, Commentaire Romand CPP, n. 64 ad art. 132 CPP).

### **E. 2.3**

Con particolare riferimento ai casi di diritto penale amministrativo, va rilevato che, secondo l'art. 33 cpv. 2 DPA – applicabile alla difesa d'ufficio nella procedura preliminare dinanzi all'amministrazione – un difensore può essere designato già nei casi in cui è comminabile una multa superiore a CHF 2'000.–. Su tali presup- posti, la dottrina non considera giustificato applicare, nelle fasi successive del procedimento, criteri più severi per determinare il carattere bagatellare. Ritene pertanto che, anche qualora trovi applicazione il regime del CPP, la soglia del caso bagatellare, anche in caso di deferimento ad un tribunale, debba essere determinata sulla base dell'art. 33 cpv. 2 DPA o, quanto meno, che si debba tenere conto della soglia più bassa ivi prevista. A sostegno di questa posizione, si osserva che nel diritto penale amministrativo vige una sorta di presunzione di caso non bagatellare e che, nella valutazione dell'importanza della vertenza, de- vono essere considerati anche elementi ulteriori rispetto alla sola sanzione pe- cuniaria, come eventuali divieti professionali o altre conseguenze rilevanti per l'attività dell'imputato (MEJER, Amtliche Verteidigung im

- 5 - SN.2025.22 Verwaltungsstrafverfahren nach Überweisung an das Strafgericht, in: AJP 2023 pag. 621-622; TOBLER/RONC, in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 108 ad art. 33 DPA)

### **E. 3**

L'art. 130 CPP disciplina dal canto suo i casi di difesa obbligatoria, sancendo, segnatamente che l'imputato debba essere difeso se il pubblico ministero inter- viene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello (lett. d) o se l'imputato, a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi, non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappre- sentante legale non è in grado di farlo in sua vece (lett. c). Quanto all'eventuale applicazione analogica di questa norma nei procedimenti di diritto penale ammi- nistrativo – quando i rappresentanti dell'autorità requirente compaiono in aula – la dottrina sottolinea che la finalità della disposizione è garantire la parità delle armi nei casi che superano la semplice bagatella. Osserva inoltre che la presenza dei rappresentanti dell'autorità ha soprattutto lo scopo di fornire al tribunale spie- gazioni orali su aspetti tecnici della causa. Di conseguenza, secondo tale impo- stazione, se la partecipazione dell'amministrazione non è legata a un caso di media criminalità, la difesa obbligatoria non è necessaria sotto il profilo della pa- rità delle armi, purché l'imputato – in ragione della sua formazione ed esperienza professionale – sia in grado di prendere posizione sugli addebiti. Tuttavia, quando un procedimento penale amministrativo presenta una complessità rile- vante, sia fattuale sia giuridica, possono trovare applicazione l'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP oppure, se del caso, l'art. 130 lett. c CPP (HEIMGARTNER/KESHELAVA in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 15 ad art. 82 DPA).

### **E. 4.1**

Nel caso in narrativa, la pena comminata dal DFF nella decisione penale del 29 luglio 2025, che funge da atto d'accusa (art. 73 cpv. 2 DPA), va ben oltre la soglia di caso bagatellare di

cui all'art. 33 cpv. 2 DPA. Sebbene non ne superi il valore limite, il numero di aliquote proposte non è inoltre trascurabile nemmeno se valutato dal punto di vista dell'art. 132 cpv. 3 CPP. In caso di condanna, non sono da escludere possibili conseguenze dal punto di vista professionale. Questi aspetti impongono la presenza di un difensore al dibattimento. Reggere un dibattimento senza disporre di una formazione giuridica specifica, come è il caso per A. (cf. act. DFF 031 1-35), oltretutto in qualità di imputato, risulta intrinsecamente difficoltoso. In un'aula giudiziaria vigono infatti regole e norme, sia formali che sostanziali, che risultano complesse da padroneggiare per chi non ha familiarità con questo tipo di procedura. La decisione penale contro la quale A. dovrà confrontarsi al dibattimento consta di ben 25 pagine e contiene diversi tecnicismi. In

- 6 - SN.2025.22 aula, A. dovrà dibattere con la rappresentante del DFF (che assume veste di accusa, cfr. art. 74 cpv. 1 CPP), la quale è dotata di una formazione giuridica. Ciò avverrà non solo in sede di interrogatorio, ma – in caso di assenza di un legale – anche nell'ambito delle arringhe. La situazione in un'aula giudiziaria differisce peraltro in modo significativo rispetto alla procedura di istruzione, in cui l'amministrazione deve istruire i fatti tanto a carico quanto a discarico (SCHENK/RENTSCH in: Basler Kommentar VStrR, 2020, n. 15 ad art. 82 DPA). Alla luce delle circostanze specifiche del caso di specie, occorre dunque considerare anche le ipotesi di difesa obbligatoria, in particolare l'art. 130 lett. d CPP e gli "altri motivi" ai sensi dell'art. 130 lett. c CPP. Quest'ultima casistica presenta, come rilevato in dottrina, una stretta prossimità con l'art. 132 cpv. 1 lett. b CPP (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, n. 34 ad art. 130 CPP). Coerentemente, rientrano tra gli "altri motivi" ai sensi dell'art. 130 lett. c CPP le difficoltà concrete nel garantire un'adeguata difesa, aggravate dalla complessità del caso o dalla natura tecnica delle questioni giuridiche sollevate, così come le situazioni comportanti un rischio di violazione della parità delle armi (HARARI/JAKOB/SANTA-MARIA, Commentaire Romand CPP, n. 27 ad art. 130 CPP).

#### **E. 4.2**

Nonostante i termini concessigli dalla Corte per designare un difensore di fiducia, l'imputato non ha provveduto in tal senso. Nella sua comunicazione, tardiva, del 1° dicembre 2025 ha lasciato intendere di volersi difendere da solo, ma in modo contraddittorio, affermando nel contempo di rimanere disponibile a farsi assistere da un difensore di fiducia, senza tuttavia indicarne il nominativo. In considerazione dei principi enunciati sin qui, ed in particolare della parità delle armi, per tutelare i legittimi interessi di A. si impone la nomina di un difensore di ufficio.

#### **E. 4.3**

Se la difesa è disposta dall'autorità in quanto l'autorità nutre dubbi sul fatto che persona imputata sia in grado di tutelare autonomamente i propri interessi, il criterio dell'indigenza riveste un ruolo secondario. Agli atti figura in ogni caso ampia documentazione che permette di concludere quanto all'adempimento di tale requisito (cf. act. DFF 050 0001 seg.). La questione su chi debba sopportarne i costi è distinta (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, 2023, n. 21 ad art. 132 CPP).

#### **E. 5**

In assenza di indicazioni in tal senso da parte dell'imputato, non avendo egli dato seguito alle richieste della Corte (cfr. art. 133 cpv. 2 CPP), il mandato sarà assicurato dall'avv. B., a decorrere dalla crescita in giudicato del presente decreto.

## E. 6

Al difensore d'ufficio è garantito il pagamento delle sue spese e dei suoi onorari in virtù dei criteri definiti agli art. 11 e segg. RSPPF, impregiudicato l'eventuale

- 7 - SN.2025.22 obbligo all'imputato di assicurare il rimborso alla Confederazione (art. 135 cpv. 4 CPP; HAEFELIN, Die amtliche Verteidigung im schweizerischen Strafprozess, tesi zurighese, Zurigo/San Gallo 2010, pag. 26), questione sulla quale il tribunale potrà esprimersi con la sentenza di merito (RUCKSTUHL in: Basler Kommentar StPO, 2023, n. 22 seg. ad art. 135 CPP).

- 8 - SN.2025.22 Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 1. L'avv. B. è nominata difensore d'ufficio dell'imputato A. per il procedimento SK.2025.45 a far tempo dalla crescita in giudicato del presente decreto. 2. Sull'eventuale obbligo dell'imputato di rifondere i costi per la difesa d'ufficio verrà statuito con la sentenza di merito. 3. Non si prelevano spese. In nome della Corte penale del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

Il Cancelliere

- 9 - SN.2025.22 Intimazione a: - Ministero pubblico della Confederazione, Sig. Stefan Tränkle - Dipartimento federale delle finanze, Sig. Christian Heierli, Servizio di diritto penale - A. - Avv. B.

Informazione sui rimedi giuridici Reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale Il reclamo contro i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali della Corte penale del Tribunale penale federale, eccettuate le decisioni ordinatorie, deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 393 cpv. 1 lett. b e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Il reclamo contro la decisione che fissa la retribuzione del difensore d'ufficio deve essere presentato e motivato per scritto entro 10 giorni alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 135 cpv. 3 lett. a e art. 396 cpv. 1 CPP; art. 37 cpv. 1 LOAP). Mediante il reclamo si possono censurare: la violazione del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 393 cpv. 2 CPP). Rispetto dei termini Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

spedizione: 3 dicembre 2025

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.